



20 Jan 1987

TRIBUNALE DI [REDACTED] SEZIONE CIVILE

R.O. 015/86

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

1) dr. [REDACTED]

2) dr. [REDACTED]

3) dr. [REDACTED]

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/10/87;

rilevato che [REDACTED] chiedeva la revisione delle condizioni della separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 21/10/84, evidenziando la necessità di disporre dell'affidamento condiviso della figlia [REDACTED], nata il [REDACTED] /83 e la revoca o la riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento del coniuge;

che si costituiva la resistente, chiedendo il rigetto delle domande avverse e, in via riconvenzionale, la modifica del diritto

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(firma)

7 NOV. 1987

di visita concesso al ricorrente, oltre all'aumento del contributo mensile dovuto dal P. in favore della figlia;
considerata la ^{4 anni} tenerissima età della piccola e la verosimile incapacità della stessa di valutare con sufficiente discernimento la sua attuale situazione familiare e raggiungere concreti livelli di consapevolezza circa il suo affidamento;
ritenuto che la scelta prioritaria dell'affidamento condiviso non è contrastata, nella fattispecie, da comprovati elementi ostativi, da cui desumere un futuro pregiudizio per la minore;
che, al contrario, tenuto conto del manifestato e pressante interesse del padre per la partecipazione più intensa alla vita educativa della bimba, in funzione del suo più equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere privilegiata e favorita una intensificazione del contributo genitoriale del P. quanto alle scelte più incisive riguardanti la piccola;
che peraltro, alla stregua delle attuali acquisizioni procedurali, non si rilevano motivi concreti per mutare la regolamentazione del diritto di visita concesso al padre con il decreto di omologazione della separazione, anche in considerazione dell'età della figlia delle parti e della sua verosimile difficoltà di adattamento a nuove condizioni abitative e relazionali;
considerato inoltre, sotto il profilo dei rapporti patrimoniali della parti che il ricorrente non può invocare validamente la sua, del tutto volontaria, di ridurre il proprio orario di

lavoro e perciò la sua retribuzione, con effetti sui suoi obblighi economici nei confronti del coniuge e della prole;

ritenuto che la non possiede redditi adeguati (cfr. documentazione allegata) e deve perciò esserle riconosciuto ulteriormente il diritto all'assegno di mantenimento, mentre non trovano giustificazione, allo stato, le deduzioni della stessa resistente circa le aumentate esigenze di vita della piccola, avuto riguardo al breve lasso di tempo intercorso dalla omologazione della separazione;

che perciò devono essere rigettate entrambe le domande riconvenzionali proposte dalla , mentre per quanto detto va accolto parzialmente il ricorso del , che sussistono giusti motivi, in relazione all'esito della lite, per compensare le spese del presente procedimento;

P.Q.M.

pronunziando sulle domande proposte dalle parti:

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, dispone l'affidamento condiviso della figlia delle parti, ordinando che le decisioni riguardanti le scelte scolastiche ed educative e quelle concernenti le esigenze sanitarie e ricreative di maggior e rilievo per il minore siano prese con la partecipazione di entrambi i genitori.
- 2) Conferma la regolamentazione del diritto di visita contenuto nel decreto di omologazione della separazione, citato in narrativa.
- 3) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla resistente.

4) Compensa le spese del procedimento. Si comunichi.

Potenza 25/10/07

Il Presidente est.

IL CANCELLIERE



Deposito in Cancelleria il _____

Il Direttore di Sezione di Cancelleria

IL CANCELLIERE

- 91

